CAMERA DEI DEPUTATI N. 2095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POZZA TASCA, CASINELLI, VIGNI

Norme in materia di installazione di tralicci o antenne per radiotelecomunicazioni

Presentata il 1º agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evoluzione della radiotelefonia mobile cellulare, soprattutto in questi ultimi anni, ha comportato l'installazione di un numero considerevole di impianti tecnologici, soprattutto ripetitori ed antenne di varie dimensioni, situati sopra tralicci o sulle superfici di edifici già esistenti.

Considerato che il numero di tali installazioni è in crescita esponenziale e che subirà una evoluzione ancora maggiore in relazione all'entrata nel mercato dell'offerta di questo servizio da parte di altre aziende del settore, che si aggiungeranno nei prossimi anni a quelle già esistenti (Telecom, Omnitel), e considerato che tutto il territorio nazionale è stato interessato soprattutto in questi ultimi tre anni da diverse installazioni di questo tipo effettuate in eccessiva prossimità dei centri abitati o addirittura all'interno degli stessi, svalutando considerevolmente il valore paesaggistico del territorio e comportando stupore e legittime proteste da parte delle comunità locali, si rende quanto mai urgente e necessario un preciso intervento legislativo in materia, al fine di tutelare gli interessi della comunità ad un ordinato ed armonioso sviluppo urbanistico del territorio nel massimo rispetto dell'impatto ambientale.

Inoltre, l'assenza di una legislazione specifica in materia che disciplini tali installazioni, e l'esistenza invece di norme frammentarie e spesso contradditorie, che non trovano uno specifico riferimento

nella maggior parte dei piani regolatori generali comunali in ordine alle distanze minime da rispettare nei confronti di edifici già esistenti o di aree edificabili lasciano immensi spazi alle più diverse, e spesso contradditorie, interpretazioni in ordine ai siti da individuare relativi all'installazione stessa.

Rilevato che la confusione generalizzata sulla materia in questione ha già portato in questi ultimi anni ad installazioni che non rispettano l'armonioso sviluppo urbanistico, né l'impatto ambientale, e quindi in contrasto con gli interessi della comunità, volti a limitare al massimo i costi paesaggistici e sanitari del progresso, si rende necessario affrontare urgentemente le problematiche connesse agendo con una legislazione puntuale e tale da essere d'esempio anche per le altre regioni italiane comunque interessate dallo stesso problema. Legislazione che dovrà fissare una distanza minima tra l'impianto tecnologico per radiotelecomunicazioni rispetto ad aree edificate o edificabili. Tale intervento legislativo si rende quanto mai necessario al fine di tutelare l'interesse primario del patrimonio paesaggistico, ricchezza primaria del nostro Paese, e per permettere un approfondimento, nei prossimi decenni, della letteratura scientifica in materia di onde elettromagnetiche a bassa ed alta frequenza e sui campi elettromagnetici da essi generati, nonché sulle conseguenze a lungo e lunghissimo termine sulla salute pubblica, allontanando fin da ora tali sorgenti elettromagnetiche dai centri abitati e residenziali.

Inoltre, si darebbe un preciso segnale politico di rispetto ed attenzione nei confronti dei valori della collettività, ma anche un segnale politico alle aziende pubbliche e private operanti nel settore, affinché percepiscano di fatto la superiorità assoluta dei diritti della collettività, rispetto alle troppo valorizzate logiche esclusivamente economiche e di profitto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge).

1. La presente legge tutela il patrimonio paesaggistico, ambientale, estetico e funzionale del territorio nazionale, al fine di perseguire una ordinata ed armoniosa urbanizzazione dello stesso nonché il rispetto della salute pubblica in relazione agli impianti generanti campi elettromagnetici già esistenti o di futura installazione.

2. La presente legge si applica nei confronti di qualsiasi impianto, innalzato o meno dalla superficie terrestre ed applicato su strutture murali, metalliche, lignee o di altro materiale già preesistente o costituito all'uopo, utilizzato per la telecomunicazione, che emette o riceve onde elettromagnetiche o che comunque crea o concorre direttamente o indirettamente alla formazione di campi elettromagnetici.

ART. 2

(Modalità di presentazione della domanda di installazione).

1. La domanda di installazione di tralicci, ripetitori ed antenne per la telecomunicazione ad uso commerciale deve essere presentata al sindaco del comune competente per territorio che rilascia la relativa autorizzazione. La domanda deve essere corredata da una approfondita relazione indicante la motivazione che ha condotto all'individuazione del sito, la potenza e le caratteristiche tecniche dell'impianto, la documentazione fotografica di impianti simili già installati, la documentazione fotografica aerea del sito individuato da una altezza da 300 a 500 metri e con una ampiezza di veduta di circa 300 metri.

2. La domanda di installazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere vincolante del consiglio comunale e, successivamente, al parere della regione o, in caso di delega delle funzioni, della provincia.

ART. 3.

(Distanze).

1. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico, sanitario, le installazioni possono essere costruite solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

2. La stessa distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche dalle strutture esistenti che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Chiunque violi le norme della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 150 milioni.